



SENT. 305/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 59333 del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),

OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS (c.f. OMISSIS);

OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS (c.f. OMISSIS);

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS);

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lioce (pec: avvocato@pec.lioce.it)

contro

~~INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE~~

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso sia

~~congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec~~

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Sergio Preden (pec

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

dell'Istituto

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

n.586/2021, depositata in data 29 giugno 2021.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, svolta con l'assistenza

della dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, che ha

svolto una breve relazione, l'avv. Marina Milli, per delega scritta dell'avv.

Silvia Lioce e l'avv. Giannico per l'INPS.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,

in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dagli odierni

appellanti, tutti ex militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,

collocati in quiescenza con un un'anzianità di servizio utile complessiva

superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995

(precisamente: OMISSIS di 5 anni e 9 mesi, OMISSIS di 12 anni e 10 mesi,

OMISSIS di 12 anni e 9 mesi, OMISSIS di 13 anni e 2 mesi OMISSIS di 12

anni e 5 mesi) e, dunque, destinatarii del sistema di calcolo della pensione c.d.

“misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335, diretto

ad ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in

applicazione dell'art.54 del d.P.R.n.1092/1973, con l'attribuzione alla parte

retributiva della pensione dell'aliquota annua del 2,93% (44% diviso 15) per

le anzianità maturate alla data del 31 dicembre 1995.

Il giudice di prime cure ha escluso che potesse trovare applicazione il principio

di diritto espresso dalla sentenza delle Sezioni riunite n.1/2021/QM, che ha

risolto la questione di massima individuando il coefficiente annuo del 2,44%,

avendo i ricorrenti maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità

inferiore a 15 anni e quindi trovandosi in una posizione pensionistica

espressamente esclusa dall'organo nomofilattico contabile.

Avverso tale decisione hanno proposto appello i sigg. OMISSIS, con atto

notificato in data 12 ottobre 2021 e depositato in pari data, deducendo che,

dopo la pubblicazione della sentenza impugnata è intervenuta la sentenza n.

12 del 9 settembre 2021 con la quale le Sezioni riunite hanno chiarito la

posizione di tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano

un'anzianità inferiore a 15 anni, riconoscendo anche ad essi il diritto alla

riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota

annua del 2,44% all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

Gli appellanti hanno concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata

e, conseguentemente, di riconoscere e dichiarare il diritto di ciascuno al

ricalcolo del trattamento pensionistico erogato; il tutto con decorrenza dalla

data di collocamento in congedo, oltre accessori di legge e vittoria delle spese

del doppio grado di giudizio.

All'udienza del giorno 19 marzo 2024 la causa, stante la mancata

comparizione degli appellanti, è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti

dell'art.196 c.g.c., all'udienza del 24 settembre 2024 con ordinanza

comunicata a mezzo pec agli appellanti in data 22 marzo 2024.

All'udienza del 24 settembre 2024, presente, per delega, l'avv. Marina Milli in rappresentanza di tutti gli appellanti, preso atto della mancata prova dell'avvenuta notifica del d.f.u. della precedente udienza all'INPS, il Presidente, sentito il Collegio, ha pronunciata un'ordinanza con cui ha ordinato agli appellanti la rinnovazione delle notifica del d.f.u., unitamente all'estratto del verbale contenente l'ordinanza, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla sua comunicazione (intervenuta in data 9 ottobre 2024); nel contempo ha rinviato la discussione all'odierna udienza.

Gli appellanti hanno eseguito l'incombente in data 14 ottobre 2024.

L'INPS si è costituito in giudizio depositando in data 15 novembre 2024 una memoria in cui ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, allegando i provvedimenti di riliquidazione emessi dalla Direzione provinciale di Bari (OMISSIS BA012023962189-doc.4, OMISSIS BA012023963684-doc.5, OMISSIS BA012023962193-doc.6, OMISSIS BA012023958054 -doc.7 e OMISSIS BA012023963686-doc.8) e i cedolini da cui risulta la corresponsione degli arretrati.

In data 18 novembre 2024 l'avv. Lioce ha depositato una memoria in cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in conseguenza della documentazione amministrativa trasmessa dall'INPS da cui risulta che, nelle more del gravame, ha provveduto al ricalcolo della pensione in godimento nei confronti di tutti gli appellanti con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%; ha chiesto anche il riconoscimento di spese e competenze di giudizio ex art.3 (*rectius* 31) c.g.c.

Nell'odierna udienza l'avv. Milli ha confermato la domanda di dichiarare

cessata la materia del contendere e la condanna alle spese; anche l'avv.

Giannico per l'INPS ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La causa è passata, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio rileva che l'INPS, nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale richiesta hanno aderito gli appellanti, con la memoria depositata per l'odierna udienza di discussione sottoscritta dal loro difensore costituito, avv. Silvia Lioce, munita anche della facoltà di rinunciare agli atti, come da procure speciali in calce all'atto introduttivo.

Secondo la pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. L. n.16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023), la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse ad agire e contraddire, quindi della necessità di ottenere una pronuncia del giudice, ed è collegata a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere. Nel contempo, occorre anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso.

Nella fattispecie sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere essendo stato documentalmente dimostrato dall'INPS di avere

	6	SENT. 305/2024	
	provveduto, nelle more del gravame, alla riliquidazione dei trattamenti		
	pensionistici con l'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% alle		
	anzianità maturate al 31 dicembre 1995, nonché al pagamento delle differenze		
	pensionistiche arretrate; l'avv. Lioce ha confermato tale sopravvenuta		
	situazione.		
	Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.		
	Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art.31,		
	comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale costituita		
	dalla pronuncia delle Sezioni riunite n.12/2021/QM intervenuta dopo la		
	pubblicazione della sentenza impugnata.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> ,		
	- dichiara la cessazione della materia del contendere;		
	- compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		

	7	SENT. 305/2024	
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	f.to digitalmente		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 31 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 31 DICEMBRE 2024		

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani